



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 31 MAG 2010

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di LAMEZIA TERME**  
**Via L. Da Vinci 15**  
**88046 Lamezia Terme (CZ)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 102/2010 – Tariffa – liquidazione parcella - restituzione contributo liquidazione*

Facendo seguito al quesito posto in data 23 marzo 2010, con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla restituzione della tassa riscossa dall'Ordine per il rilascio del "parere di congruità" di una parcella, si osserva quanto segue.

Il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, comma 1, lett. i), deve "formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione".

Il rilascio del parere di liquidazione avviene su specifica istanza dell'iscritto o della pubblica amministrazione. Gli ordini per il rilascio di tale parere, in totale autonomia e nel rispetto dell'art. 12, comma 1, lett. p), possono stabilire il pagamento di una tassa.

La tassa per il rilascio del parere di liquidazione è dovuta dall'iscritto quale controprestazione di un servizio (liquidazione della parcella) reso dall'Ordine su richiesta dell'iscritto stesso. Ne consegue che essa esaurisce la sua funzione nel momento stesso in cui il parere viene reso, indipendentemente dalle vicende successive che riguardino l'utilizzo del parere reso. Il parere di liquidazione che costituisce atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo, quindi, viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine indipendentemente dai motivi per i quali l'iscritto ha formulato la richiesta e dai suoi futuri utilizzi. Ancorché il rilascio del parere di liquidazione del Consiglio dell'Ordine è espressamente previsto dall'art. 2233 cod. civ. e dall'art. 636 cod. proc. civ., nulla vieta che l'iscritto possa richiederlo per altri fini e che l'Ordine debba procedere ugualmente al rilascio del parere di liquidazione.

Si ricorda che la terminologia utilizzata per identificare il parere di liquidazione (parere di congruità, parere di conformità), non ne muta la sua natura. Il parere di liquidazione consiste in una valutazione tecnica da parte di un'autorità istituzionalmente competente a tale adempimento, ed è finalizzato all'accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie e,

dunque, il Consiglio dell'Ordine è chiamato ad accertare se il compenso per ciascuna attività professionale dichiarata dal professionista, sia stato correttamente determinato applicando la tariffa professionale.

Al fine di consentire il riscontro della rispondenza della parcella alle previsioni tariffarie, il professionista, nel formulare la richiesta di liquidazione della parcella, deve fornire al Consiglio dell'Ordine una descrizione dettagliata ed esauriente della prestazione svolta, delle circostanze in cui la stessa è stata resa, dell'importanza delle questioni trattate, nonché del risultato conseguito. Sulla base delle informazioni acquisite, il Consiglio dell'Ordine verificherà la corretta determinazione dei compensi, la corretta collocazione degli onorari richiesti all'interno degli scaglioni previsti in funzione del valore della pratica e l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie.

Alla luce di quanto esposto si esclude che si possa procedere alla ripetizione delle somme riscosse a titolo di tassa (contributo) per il rilascio del parere di liquidazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione

